

Bruxelles, 12.9.2018  
C(2018) 6012 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 12.9.2018**

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Veneto (Italia)  
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo  
sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3482 della Commissione**

**CCI: 2014IT06RDRP014**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.9.2018

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Veneto (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3482 della Commissione**

**CCI: 2014IT06RDRP014**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3482 della Commissione del 26 maggio 2015 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2017)7581 della Commissione del 9 novembre 2017.
- (2) Il 19 giugno 2018 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto, in conformità all'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale il 7 agosto 2018.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziano e motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013, con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e con l'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione C(2014) 8021 final della Commissione del 29 ottobre 2014.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) Nella valutazione la Commissione ha rilevato che la modifica del programma incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'approvazione della modifica del programma dovrebbe pertanto costituire l'approvazione della corrispondente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvata la modifica al programma di sviluppo rurale della Regione Veneto, trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 7 agosto 2018.

#### *Articolo 2*

La parte II dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 3482 è sostituita dall'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 3*

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 19 giugno 2018.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12.9.2018

*Per la Commissione*

*Phil HOGAN*

*Membro della Commissione*

**PER COPIA CONFORME**

Per il Segretario generale

**Jordi AYET PUIGARNAU**

Direttore della cancelleria

**COMMISSIONE EUROPEA**